

DOCUMENTO DI SUPPORTO AI COMUNI

VAS e correlazione con la successiva valutazione di compatibilità al Ptcp

Quadro programmatico ed ambientale di riferimento: effetti significativi e verifica di coerenza

Con riferimento alla valutazione degli effetti significativi e alla verifica di coerenza è innanzitutto opportuno richiamare come la finalità insita nel processo di VAS sia quella di contestualizzare il sistema degli obiettivi e delle azioni di piano rispetto al quadro programmatico ed ambientale di riferimento, mettendo in evidenza gli aspetti più pertinenti che incidono in misura diretta o indiretta sul piano/programma o che, diversamente, potrebbero essere significativamente interessate dall'attuazione dello stesso piano/programma.

In questo senso, è utile che Documento di scoping e Rapporto Ambientale non ripropongano in forma compilativa l'elenco degli strumenti di pianificazione e programmazione ai diversi livelli, restituendo in maniera acritica la totalità degli obiettivi di carattere generale o specifico, senza metterli in rapporto con i contenuti del piano/programma oggetto di VAS e con le azioni che da esso possono derivare. Si suggerisce, pertanto, di concentrare attenzione alle interrelazioni tra gli strumenti e i diversi livelli di pianificazione e programmazione, mettendo in evidenza gli obiettivi e i contenuti pertinenti rispetto al campo d'azione del piano/programma e le modalità con cui gli stessi interagiscono nella determinazione delle politiche di intervento, oltre agli effetti territoriali derivati in termini di quadro previsionale.

Analogamente, riguardo alle componenti ambientali, è opportuno che nella definizione dell'ambito di influenza e nell'analisi dello stato dell'ambiente, Documento di scoping e Rapporto Ambientale non si limitino a collazionare e restituire in forma acritica i dati desumibili dalle banche dati di enti e soggetti competenti ma mettano in evidenza gli aspetti pertinenti dello stato attuale e della sua evoluzione in assenza di piano/programma, le sensibilità o le problematiche ambientali preesistenti, nonché le caratteristiche che potrebbero essere significativamente interessate dagli obiettivi e dalle azioni messe in campo dal piano/programma.

In questa direzione è auspicabile che i documenti restituiscano mediante un'analisi di tipo SWOT i punti di forza, le criticità, i rischi e le opportunità rispetto a ciascuna componente ambientale, al fine di mettere in luce i possibili effetti sull'ambiente derivati dall'attuazione delle previsioni di piano e valutare i possibili scenari alternativi, nonché gli effetti cumulativi derivati dall'attuazione del sistema delle previsioni del P/P.

Paesaggio e Rete Ecologica

Per l'effetto di Piano Paesaggistico del PTR (approvato con Delibera di Consiglio Regionale nella seduta del 19 gennaio 2010), ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., tutti i Comuni sono tenuti ad adeguare il proprio PGT alla disciplina paesaggistica (art. 77, comma 1 bis, della L.R. 12/2005). In sede di revisione degli strumenti urbanistici generali, pertanto, i Comuni provvedono ad adeguare la disciplina urbanistica alle disposizioni e ai contenuti paesistici e ambientali del PTR (comprensivo del Progetto di Valorizzazione Paesaggistica), anche sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato A "Contenuti paesaggistici del PGT" alle linee guida regionali "Modalità per la pianificazione comunale" di cui alla DGR 1681 del 29 dicembre 2005.

Relativamente ai contenuti del Ptcp di Monza e Brianza, la determinazione delle politiche di intervento e la definizione del quadro delle previsioni di piano deve prioritariamente e preventivamente verificarne la coerenza con il sistema degli ambiti e degli elementi di rilevanza paesaggistica provinciale e con i sistemi di tutela paesaggistica (Rete verde di ricomposizione paesaggistica – RV, art. 31 Norme; Ambiti di interesse provinciale – AIP, art. 34 Norme; Ambiti agricoli di interesse strategico – AAS, art. 6 Norme; Parchi Locali di Interesse Sovracomunale – PLIS, art. 36 Norme, ecc.).

In ordine ai sistemi di tutela paesaggistica si raccomanda di recepirne i contenuti negli atti del piano/programma, introducendo specifiche disposizioni di richiamo e rimando alle Norme del Ptcp nello stesso articolato normativo del P/P.

Si ritiene inoltre opportuno che schede e disciplina normativa riferita ai criteri e alle modalità di attuazione delle previsioni di piano (ambiti di trasformazione, ambiti di rigenerazione, piani attuativi, permessi di costruire convenzionati, ecc.) facciano riferimento agli ambiti e agli elementi riferiti al sistema delle tutele del Ptcp MB (RV, AIP, AAS, ...), alla Rete Ecologica Regionale (RER) e al sistema dei vincoli e delle previsioni

di livello sovraordinato che interessano i singoli ambiti di intervento, al fine di promuovere e garantire una maggiore coerenza in sede di attuazione degli interventi previsti.

Riguardo agli stessi ambiti ed elementi si richiama la necessità che analoghe modalità vengano adottate anche con riferimento al sistema delle previsioni del piano/programma che, sebbene non direttamente compresi in RV, negli AIP o negli elementi e nei corridoi regionali primari, risultano ad essi contigui. È, infatti, necessario che nell'ambito del piano/programma e della relativa VAS vengano presi in attenta considerazione anche gli aspetti riferiti alle relazioni di confine, introducendo obiettivi, criteri e direttive specifiche in grado di qualificare gli interventi e minimizzare gli impatti sul sistema ambientale e paesistico nel suo complesso.

Con specifico riferimento alla Rete Ecologica, gli elementi e i corridoi di rilevanza regionale sono stati assunti dal Ptcp (cfr. RV, che ha anche valenza di rete ecologica provinciale - REP); si rammenta che il PGT deve provvedere anche all'individuazione delle reti ecologiche comunali (REC), composte da nodi della rete, corridoi e connessioni ecologiche, varchi funzionali della rete e barriere infrastrutturali, che dettagliano a livello locale la RER e la REP. Al proposito, si ricorda di fare riferimento ai contenuti e indirizzi per l'attuazione delle REC, definiti nella DGR 26/11/2008, n. VIII/8515, che costituisce anche un valido supporto operativo.

Infine, qualora il P/P dovesse prevedere ampliamenti/riduzioni/cessazione di ambiti PLIS (elementi costitutivi della rete ecologica), si ricorda che, ai sensi della DGR 12/12/2007, n. 8/6148 – con particolare riguardo all'All.1, punto 8.1 –, l'inquadramento urbanistico del Plis deve avvenire in tutti gli atti di Pgt mediante:

- DdP: elaborati che contengano tutti gli elementi necessari alla sua individuazione (cartografia, quadro conoscitivo, definizione criteri di intervento, compensazione e mitigazione, ecc.), con particolare riguardo alle aree ammesse (agricoltura, valore paesaggistico, non soggette a trasformazione urbanistica, verde, ecc.)
- PdR: norme d'uso
- PdS: disciplina delle aree a verde e dei corridoi ecologici, nonché modalità di intervento

Tutto quanto sopra richiamato è funzionale anche ai compiti della scrivente Provincia in merito al successivo riconoscimento dell'ampliamento/riduzione/cessazione del Plis, di cui alla DGR su richiamata.

Rapporto con le disposizioni di cui alla LR 30/11/1983, n. 86 - RER

La presenza sul territorio comunale della Rete Ecologica Regionale (RER) nei suoi vari elementi costitutivi, determina la necessità, da parte del Comune, di tenere anche conto di quanto previsto dall'art. 3 -ter della Legge Regionale 86/83, che così recita: *“le province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei piani di governo del territorio e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri di cui al comma 2 [criteri per la gestione e la manutenzione della RER] e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti. La RER è definita nei piani territoriali regionali d'area, nei piani territoriali di coordinamento provinciali, nei piani di governo del territorio comunali e nei piani territoriali dei parchi”*.

Il tema RER è altresì correlato a quello dei Siti della Rete Natura 2000, rispetto ai quali si rimanda al paragrafo successivo.

Rapporto con la Direttiva 92/43/CEE “HABITAT”

L'art.25 bis della L.R. 86/83 ha trasferito alle Province la Valutazione di Incidenza (VINCA) di tutti gli atti dei Pgt e loro varianti (previo recepimento del parere obbligatorio dell'Ente Gestore delle Zone Speciali di Conservazione appartenenti alla Rete Natura 2000); al riguardo, è necessario che il Comune verifichi se le proprie previsioni urbanistiche possano determinare incidenza su detti Siti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa al riguardo che, si ricorda, non detta disposizioni solo per le trasformazioni previste all'interno delle ZSC ma anche per quelle in zone limitrofe o inserite nella RER, qualora la stessa sia funzionale al mantenimento dell'integrità dei Siti.

Si raccomanda pertanto di fare riferimento alla seguente normativa in relazione alle scelte di Piano, al fine di verificare se ricorra il caso della Valutazione di Incidenza, dello screening di Incidenza o quello della pre-valutazione:

- “*Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA)*” pubblicate sulla GURI – serie generale n. 303 del 28/12/2019, immediatamente vigenti;

- DGR 29/03/2021, n. 4488 *“Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”*.

La DGR 4488/2021, nel fare proprie le linee guida nazionali, provvede, tra i vari adempimenti e approfondimenti, ad elencare i casi in cui Piani/Progetti/Interventi non debbano essere soggetti né a Vinca né a screening di Incidenza, individuando la possibilità di ricorrere a una “pre-valutazione” nel caso di *“Piani di governo del territorio non interessati dai Siti Rete Natura 2000 o non direttamente confinanti con Siti Natura 2000”*; tuttavia, le eccezioni che invece impongono almeno lo screening di incidenza in luogo della pre-valutazione, includono *“PGT di Comuni o Varianti che abbiano Ambiti di Trasformazione, Piani Attuativi, nuove aree di Servizi che non siano esclusivamente a verde, o Ambiti di Riqualificazione qualsivoglia definiti (es. ARU) in cui risulti necessario valutare l'incidenza su elementi della Rete Ecologica Regionale (corridoi primari, elementi di primo livello e tutti i tipi di varchi, ai sensi della DGR 10962/2009) o Provinciale/Metropolitana, individuati da strumenti di pianificazione delle Reti ecologiche; in questo caso la Provincia valuta il PGT, acquisendo il parere degli enti gestori dei Siti Natura 2000 ecologicamente connessi agli elementi di Rete Ecologica presenti”*.

Pertanto, stante quanto sopra, si raccomanda di verificare la presenza o meno di Ambiti di Trasformazione o Piani Attuativi che ricadono in RER/REP; nel caso in cui fossero presenti, il Comune dovrà attivare la procedura Vinca/screening ai sensi della normativa citata, inviando la documentazione sia al Parco Regionale competente (in qualità di Ente Gestore del Sito, il cui parere è obbligatorio) che alla Provincia, con esplicita richiesta di espressione nel merito.

Qualora invece non ricorra tale fattispecie, il Comune dovrà comunque attivare la procedura di pre-valutazione, secondo le modalità indicate nella DGR.

Si ricorda che il Comune dovrà espletare la procedura di Vinca - se dovuta – nell'ambito della VAS, che si concluderà con decreto provinciale dandone riscontro nel parere motivato di Vas e, comunque, anteriormente all'adozione della variante al Pgt.

Raccordo complessivo della pianificazione urbanistica locale con le previsioni del Piano territoriale di coordinamento provinciale

Con riferimento allo stato di avanzamento della redazione della variante, nel presente contributo si forniscono indicazioni di carattere generale affinché il percorso avviato dal Comune, nel delineare le proprie strategie e previsioni di piano, possa garantire la piena coerenza delle scelte di scala locale con i contenuti di pianificazione di scala sovralocale dettati dal Ptcp della Provincia di Monza e della Brianza.

Il vigente Ptcp fornisce, infatti, un articolato quadro di riferimento basato su indirizzi, previsioni prescrittive e prevalenti e contenuti minimi degli atti di Pgt che, complessivamente, devono essere tradotti all'interno dello strumento comunale ai fini di una positiva valutazione di compatibilità.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 4bis delle Norme del Ptcp, *“I Comuni recepiscono nei propri strumenti di governo del territorio le previsioni ad efficacia prescrittiva e prevalente previste dal Piano territoriale di coordinamento provinciale”* e che, ai sensi dell'art. 5 comma 2, *“Gli atti di pianificazione privi dei contenuti minimi specificati nelle presenti norme sono valutati non compatibili”*, il che comporta che il recepimento di quanto sopra deve riferirsi in un quadro unitario a tutti gli atti di Pgt e non già ad una quota parte degli stessi.

In ordine ai seguenti punti si raccomanda, pertanto, di verificare e valutare gli effetti ambientali delle scelte di Pgt assumendo:

- obiettivi del Ptcp: con particolare riguardo alla declinazione degli stessi alla scala comunale;
- indirizzi del Ptcp: esplicitando le specifiche casistiche di interesse;
- previsioni prescrittive e prevalenti: evidenziando negli elaborati progettuali di Piano (non solo in quelli conoscitivi) gli eventuali vincoli all'edificazione derivanti dal Ptcp e la relativa disciplina;
- contenuti minimi degli atti di Pgt: assicurando la completa trattazione degli stessi.

In ordine a detti contenuti, che il Ptcp prevede a carico degli atti di Pgt, si evidenzia che gli stessi costituiscono un importante momento di approfondimento conoscitivo che, sin dalla Vas, può supportare e meglio orientare le scelte di Piano.

Si invita, anche in relazione a quanto richiamato in ordine alla disciplina di Ptcp (valutazione di non compatibilità per gli atti privi dei contenuti minimi previsti), a prestare le dovute attenzioni in relazione alla

loro completa definizione, sia rispetto al recepimento alla scala comunale delle tutele paesaggistiche aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di Pgt (Ambiti destinati all'attività agricola d'interesse strategico - AAS, Rete verde di ricomposizione paesaggistica - RV, Ambiti di interesse provinciale - AIP, elementi geomorfologici), sia rispetto a ciò che il Ptcp chiede sia sviluppato dallo strumento comunale, in coerenza ai contenuti della Lr 12/2005, come modificata anche in relazione alle disposizioni di cui alla Lr 31/2014 per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato.

A riguardo, si ricorda la necessità che il Pgt contenga (elenco esemplificativo e non esaustivo):

1. *l'individuazione delle aree destinate all'agricoltura all'interno del Piano delle regole e relativa disciplina d'uso*, assumendo la distinzione tra AAS e altre aree agricole comunali (art. 7.4 delle Norme del Ptcp);
2. *l'individuazione della Rete verde di ricomposizione paesaggistica e della Rete ecologica comunale (REC)*, composta da nodi, corridoi e connessioni ecologiche, varchi funzionali e barriere infrastrutturali (art. 31.4.c delle Norme del Ptcp e Dgr 26/11/2008, n. VIII/8515);
3. *l'individuazione degli ambiti di interesse provinciale* all'interno dei quali vige la disciplina di cui all'art. 34 delle Norme del Ptcp;
4. *l'individuazione puntuale degli elementi geomorfologici*, a partire dalla verifica dell'identificazione di massima effettuata dal Ptcp e delle banche dati messe a disposizione da Regione Lombardia (art. 11.5 delle Norme del Ptcp);
5. *la stima del fabbisogno insediativo (residenziale e altre funzioni), la determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo di Pgt e la verifica della sostenibilità del complesso delle previsioni* a partire dagli indirizzi afferenti al sistema insediativo e al rapporto con il sistema della mobilità (artt. 41, 42, 43 e 45 delle Norme del Ptcp);
6. *gli approfondimenti in ordine al consumo di suolo*, assumendo obiettivi provinciali, soglie e criteri per Pgt di cui all'Allegato B del vigente Ptcp adeguato alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della Lr 31/2014 (art. 46 delle Norme del Ptcp) e l'integrazione Ptr ai sensi della medesima legge; in particolare si richiama la necessità che la Carta di consumo di suolo venga redatta in conformità alle tre macro voci di cui ai criteri di integrazione Ptr (*"superficie urbanizzata"*, *"superficie urbanizzabile"* *"superficie agricola o naturale"*) e contenga il dettaglio di tutte le sottoclassi che compongono le stesse macro voci.
7. *l'individuazione delle azioni per favorire interventi di rigenerazione urbana e territoriale e di riqualificazione dei suoli* (artt. 47 e 48 delle Norme del Ptcp).

In relazione ai contenuti di cui sopra, si sottolinea da ultimo che la declinazione degli stessi all'interno del Pgt deve riferirsi in un quadro unitario a tutti gli atti di Piano e non già a una quota parte di essi.

Strumenti a supporto dei Comuni

Allo scopo di facilitare il confronto con i contenuti del Ptcp, si ricorda che il Servizio SITI della Provincia di Monza e della Brianza, in esito all'approvazione ed entrata in vigore dello stesso (2013) ha trasmesso a tutti i comuni della provincia un'estrazione, a scala comunale, degli gli strati informativi del piano in formato .shp. I file vettoriali del Ptcp sono inoltre disponibili, secondo lo schema fisico stabilito da Regione Lombardia e con particolare riferimento alle tutele prescrittive e prevalenti, sul geo-portale regionale e lo strumento, unitamente a ulteriori dati geografici messi a disposizione dal Siti provinciale come servizi di mappa attraverso applicativi web, è consultabile anche on line mediante un applicativo dedicato nella sezione "Risorse" (cfr. sito Provincia/Pianificazione territoriale/SITI): <https://www.provincia.mb.it/Temi/pianificazione-territoriale-e-parchi/siti/risorse/>).

Inoltre, al fine di supportare i Comuni nella predisposizione delle analisi funzionali alla determinazione e applicazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo ai sensi dell'*Allegato B (Adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo)* del Ptcp, la Provincia ha segnalato ai Comuni la messa a disposizione, con propria nota prot. prov. n. 16288 del 08/04/2022, della Banca dati dei 5 contenuti analitici quantitativi e qualitativi della variante di adeguamento alla Lr 31/2014, comprensiva del Valore paesaggistico ambientale del suolo utile netto e del Valore agricolo del suolo utile netto. Sono pertanto disponibili:

- la banca dati in formato GDB Esri (per l'utilizzo dei dati su piattaforma ArcGis);
- la banca dati in formato .shp file (per l'utilizzo dei dati in qualsiasi software Gis);

- lo schema fisico descrittivo della banca dati.

Come in più parti ribadito, all'interno del nuovo Allegato B del Ptcp, i dati restituiscono stime di scala provinciale che i comuni possono raffinare nelle proprie letture di scala locale.

Da ultimo, in un'ottica di massima condivisione degli studi conoscitivi del territorio realizzati o promossi dalla Provincia, si segnala che sul sito web istituzionale, al seguente indirizzo:

<http://www.provincia.mb.it/Temi/pianificazione-territoriale-e-parchi/pianificazione-territoriale/analisi-territoriali/>

sono pubblicati (e scaricabili) i seguenti documenti, anch'essi utili per la definizione delle scelte di pianificazione dei comuni:

- Quadro conoscitivo del PUMS (Piano urbano per la mobilità sostenibile);
- Irc-Cnr (Istituto per le Tecnologie della Costruzione – Consiglio Nazionale delle Ricerche), “*Relazione di ricerca. Strumento integrato per la pianificazione energetico-ambientale del territorio della Provincia di Monza e della Brianza. Relazione finale*”, aprile 2021.

Monitoraggio

Con riferimento al sistema di monitoraggio, contenuto cardine per la valutazione degli effetti generati dall'attuazione del P/P, si evidenzia la necessità di confrontarsi con gli indicatori individuati dalla VAS del vigente Ptcp, tenendo particolarmente conto di quelli per i quali sono richiesti dati comunali (si rimanda al capitolo 7 del Rapporto ambientale del Ptcp).

Si ricorda che requisito fondamentale nella scelta degli indicatori deve essere quello di rappresentare qualitativamente o quantitativamente lo stato dell'ambiente e di essere facilmente misurabili e aggiornabili in sede di successiva attuazione del piano/programma, in modo da poter verificare le effettive ricadute determinate dall'attuazione delle politiche di intervento e del sistema delle previsioni.

Inoltre, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 13.11 della Lr 12/2005, che subordina la pubblicazione su Burl degli atti di Pgt alla trasmissione alla Regione delle informazioni relative al consumo di suolo, ai fini del monitoraggio del consumo di suolo (cfr. lett. b bis), si invita ad allineare gli indicatori del Pgt a quelli già definiti dalla pianificazione di scala sovralocale (cfr. anche “Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo del Ptr – Monitoraggio del consumo di suolo”).

Piano territoriale di coordinamento provinciale

La Provincia di Monza e della Brianza ha approvato, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 10/07/2013, il proprio Ptcp. Con la pubblicazione sul BURL -Serie Avvisi e Concorsi n. 43 del 23/10/2013- il Ptcp ha assunto efficacia, ai sensi dell'art. 17 comma 10 della Lr 12/2005. Sono state successivamente approvate le seguenti varianti:

- Norme del Piano: deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 12/11/2018, efficace dal 2 gennaio 2019 (BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 1 del 02/01/2019);
- Adeguamento del Ptcp alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della Lr 31/2014: deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 15/02/2022, efficace dal 6 aprile 2022 (BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 14 del 06/04/2022);
- Infrastrutture per la mobilità: deliberazione di Consiglio Provinciale n.16 del 25/05/2023, in esito alla quale è in corso l'adeguamento della documentazione tecnico-amministrativa alla volontà complessivamente espressa dal Consiglio Provinciale ai fini delle conseguenti pubblicazioni. La documentazione relativa all'adozione è disponibile al seguente link:

<https://www.provincia.mb.it/Temi/pianificazione-territoriale-e-parchi/pianificazione-territoriale/piano-territoriale-di-coordinamento/varianti-e-modifiche-ptcp-in-corso/avvio-del-procedimento-di-variante-in-materia-di-infrastrutture-per-la-mobilita-e-contestuale-avvio-del-procedimento-vas/adozione/>

Sono inoltre intervenute modifiche ad alcuni elaborati cartografici in esito a recepimento di protocolli d'intesa (con i comuni di Desio e di Usmate Velate) e a sentenza del Giudice Amministrativo (in comune di Usmate Velate).

A seguire alcuni approfondimenti tematici.

Recepimento delle soglie provinciali di riduzione del consumo di suolo

Il vigente Ptcp, adeguato alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo ai sensi della Lr 31/2014 e riferimento per l'adeguamento dei Pgt, considera il contenimento del consumo di suolo un obiettivo prioritario di tutela delle risorse non rinnovabili. Al fine di perseguire l'obiettivo di contenimento del consumo di suolo, il Ptcp recepisce i criteri, gli indirizzi e le linee tecniche dettate dall'integrazione Ptr e li declina in rapporto alle specificità del territorio provinciale. Gli obiettivi provinciali di riduzione del consumo di suolo - espressi in soglie di riduzione per arco temporale di riferimento - l'articolazione delle soglie di riduzione tra i Comuni della Provincia e i criteri per la determinazione e il recepimento delle soglie comunali di riduzione nei PGT sono definiti nell'Allegato B, Parte prima (parte integrante dell'art. 46 delle Norme del Ptcp). Oltre che a tali contenuti, occorre che i comuni si riferiscano alle indicazioni e ai criteri regionali per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- Recepimento delle soglie di riduzione del consumo di suolo a livello comunale
- Stima dei fabbisogni
- Criteri di qualità per l'applicazione della soglia
- Criteri per la carta del consumo di suolo del Pgt
- Criteri per la rigenerazione territoriale e urbana

Assunti i richiamati disposti normativi, si sottolinea il ruolo centrale della Valutazione Ambientale Strategica del Pgt per la valutazione degli aspetti qualitativi dei suoli, rivalutando, da un lato, le potenzialità trasformatrice degli stessi a partire dalle caratteristiche intrinseche delle aree in esame e dalle specifiche sensibilità ambientali degli spazi inedificati (anche in rapporto al più ampio contesto territoriale di riferimento) e, dall'altro, sviluppando/dando riscontro all'interno della relazione del documento di piano delle alternative e delle scelte operate nella modifica del quadro previsionale che, con specifico riferimento alla riduzione del consumo di suolo, deve essere condotta sia con tabelle dedicate alla comparazione quantitativa delle grandezze in gioco, sia con specifici riferimenti agli aspetti qualitativi dei caratteri ambientali, paesaggistici e agricoli dei suoli. Si sottolinea che ai fini delle verifiche di competenza, occorre innanzitutto che il Comune assuma le definizioni di cui al Glossario dei Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo del Ptr in ordine

a ciò che deve essere considerato “superficie urbanizzabile” alla soglia di riferimento del 2 dicembre 2014 (entrata in vigore della legge regionale), oltre a quanto dichiarato nell’ambito dell’ *Indagine regionale Offerta Pgt 2020/2021*, frutto del primo monitoraggio sviluppato da Regione Lombardia nel biennio 2019-2020 che ha valutato le informazioni fornite dai Comuni sullo stato previsionale dei Pgt alle soglie 2014 e 2020 e sul correlato stato di attuazione. Solo a partire da dette informazioni è infatti possibile determinare e valutare le conseguenti riduzioni di consumo di Suolo.

Varianti di Pgt non costituenti adeguamento alla Lr 31/2014 (Norma transitoria)

In relazione alla disciplina regionale introdotta in materia di consumo di suolo, si ricorda che ai sensi dell’art. 5.4 della Lr 31/14, a seguito dell’integrazione Ptr, fino alla definizione nel Pgt della soglia comunale di riduzione del consumo di suolo, “...i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero” oppure “...possono altresì procedere ad adeguare complessivamente il Pgt ai contenuti dell’integrazione del Ptr, configurandosi come adeguamento di cui al comma 3”. In entrambi i casi è chiaro che le varianti di Pgt adottate devono essere coerenti con il progetto di riduzione del consumo di suolo delineato dal Ptr e ciò a partire dalla definizione di un puntuale quadro di fabbisogno che possa definire lo scenario di riferimento per le strategie di intervento sulla città.

Inoltre, “La relazione del documento di piano ... illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l’esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati.”

Rigenerazione territoriale e urbana

Per ridurre il consumo di suolo e soddisfare i fabbisogni pregressi o insorgenti, sia di residenza che di insediamenti destinati ad altre funzioni, la Lr 31/2014 e l’integrazione Ptr pongono come azione fondamentale il riuso del patrimonio edilizio esistente, compreso il riuso delle aree urbanizzate dismesse o sottoutilizzate, dei siti da bonificare e delle aree da recuperare in genere.

Il Ptr descrive, alla scala regionale, la dimensione complessiva dei fenomeni di dismissione e rigenerazione, identificando diverse tipologie di aree (aree dismesse, aree da recuperare in ambiti di trasformazione, aree da recuperare in strumenti di programmazione negoziata, siti potenzialmente contaminati) come risultanti dalle diverse banche dati regionali utilizzate (aggiornamenti vari).

Il Ptcp adeguato ai contenuti del Ptr fornisce elementi di riferimento sia per il recepimento delle soglie provinciali di riduzione del consumo di suolo (cfr. art. 46 e Allegato B - Parte prima - rapporto % tra la superficie delle aree di rigenerazione e la superficie urbanizzata del Comune), sia per la declinazione alla scala comunale degli obiettivi e indirizzi per il recupero di aree urbane dismesse e sottoutilizzate e ambiti della rigenerazione (art. 47 delle Norme del Ptcp), nonché per la concretizzazione di azioni positive a favore dei sistemi ecosistemici, della rigenerazione territoriale e della riqualificazione dei suoli (art. 48 delle Norme del Ptcp).

Il Comune, pertanto, con riferimento agli obiettivi di scala sovracomunale e ai disposti della Lr 12/2005 (come modificata dalla Lr 18/2019), sviluppa ulteriori previsioni e azioni nel proprio Pgt. La presenza di aree da recuperare, la loro frequenza e densità territoriale, nonché la localizzazione specifica, sono gli elementi su cui fondare il riconoscimento delle potenzialità di rigenerazione e da promuovere.

Infrastrutture e mobilità

Con riferimento alla L.R. 12/05 e alla successiva DGR 29/12/05 n. 8/1681, si ricorda che gli strumenti urbanistici, negli atti costituenti il PGT (o sue varianti) - partendo dal quadro conoscitivo del territorio e dall’offerta/previsioni di mobilità di scala locale e sovracomunale - devono determinare gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del Piano tenendo conto anche della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici anche a livello sovracomunale.

Pertanto - poiché il processo di VAS accompagna e supporta la redazione del PGT – al fine di valutare gli impatti sulla qualità dell’aria, sul traffico e sull’inquinamento acustico, deve essere valutata la sostenibilità del complesso delle previsioni insediative del PGT (es.: ambiti di trasformazione, ambiti soggetti a pianificazione attuativa, ambiti soggetti a programmazione negoziata); detta valutazione deve essere condotta utilizzando le

“Linee guida per la valutazione di sostenibilità dei carichi urbanistici sulla rete della mobilità”, contenute nel capitolo 5 dell’Allegato A al Ptcp (già parte integrante del PTCP approvato con DCP n. 16 del 10/7/2013).

Nell’ottica di mitigare/ridurre gli impatti delle trasformazioni, si invita l’Amministrazione comunale a valutare attentamente:

- le indicazioni relative al sistema della mobilità contenute nel Capitolo 4 *“Indagini qualitative per il recepimento nei PGT delle soglie di riduzione”* dell’Allegato B *“Adeguamento alla soglia regionale di riduzione del consumo di suolo”* al Ptcp (approvato con DCP n. 4 del 15/02/2022);
- le possibilità offerte dalla mobilità sostenibile, tra cui ricordiamo la mobilità ciclistica, la mobilità elettrica, l’implementazione delle forme di intermodalità, il potenziamento del trasporto pubblico, ecc.;
- la localizzazione di particolari tipi di attività o rilevanti interventi a carattere pubblico in relazione all’offerta del trasporto pubblico, al grado di infrastrutturazione esistente e programmato nonché alle caratteristiche e tipologie delle infrastrutture.

Anche nell’ambito delle verifiche condotte in VAS sul quadro conoscitivo degli strumenti sovraordinati, si ritiene necessaria la contestualizzazione sul territorio comunale della seguente documentazione:

- PTCP, al fine del rispetto degli adempimenti legati al tema infrastrutture e trasporti, contenuti al Capo II e al Capo III delle Norme di Piano e con specifico riferimento ai contenuti delle tavole:
 - ✓ tav. 10 “Interventi sulla rete stradale nello scenario programmatico”;
 - ✓ tav. 11 “Interventi sulla rete del trasporto su ferro nello scenario programmatico”;
 - ✓ tav. 12 “Schema di assetto della rete stradale nello scenario di piano”;
 - ✓ tav. 13 “Schema di assetto della rete del trasporto su ferro nello scenario di piano”;
 - ✓ tav. 14 “Ambiti di accessibilità sostenibile”;
 - ✓ tav. 15 “Classificazione funzionale delle strade nello scenario programmatico: individuazione delle strade ad elevata compatibilità di traffico operativo”.

A riguardo, si segnala che con DCP n. 16 del 25/06/2023 è stata definitivamente approvata la variante in materia di infrastrutture per la mobilità, già adottata con DCP n. 26 del 26/05/2022.

Inoltre, con riguardo al rispetto dei contenuti minimi richiesti dalle Norme del Ptcp con riferimento ai contenuti dell’art. 40 *“classificazione gerarchica e funzionale della viabilità di rilevanza sovracomunale”*, si richiama la comunicazione ns prot. n. 33533 del 20/9/2017.

- Piano Strategico Provinciale della Mobilità Ciclistica (PSMC) - che si configura come Piano di Settore del PTCP, approvato con DCP n. 14 del 29/5/2014 - reperibile sul sito istituzionale provinciale al seguente percorso: <https://www.provincia.mb.it/Temi/mobilita-e-infrastrutture/psmc/il-piano-e-i-suoi-allegati/> e di cui è stato avviato il procedimento per l’aggiornamento;
- Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), approvato con DCP n. 23 del 04/07/2023 e reperibile sul sito web provinciale al seguente link: <https://www.provincia.mb.it/Temi/mobilita-e-infrastrutture/pums/piano-urbano-della-mobilita-sostenibile/>

Per quanto concerne il tema legato al TPL, si ricorda al Comune di farsi carico di reperire eventuale contributo dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale di bacino di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia, soggetto cui sono state trasferite le competenze in materia di TPL precedentemente in capo a Provincia, in attuazione dei dettami della LR 6/2012.

Difesa del Suolo

Ai sensi dell’art. 56 della l.r. 12/05, per la parte inerente alla difesa del suolo, il PTCP concorre alla definizione del quadro conoscitivo del territorio regionale, ne definisce l’assetto idrogeologico, in coerenza con le direttive regionali e dell’Autorità di Bacino, censisce ed identifica cartograficamente le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico.

È dunque fondamentale che già in fase di stesura del Rapporto Ambientale si tengano in debita considerazione gli aspetti geologici che dovranno poi essere declinati a supporto e indirizzo della Pianificazione Urbanistica declinata nei tre atti di Pgt.

Di particolare importanza è il rispetto degli iter procedurali (descritti nei successivi paragrafi) che coinvolgono gli aspetti legati alla pianificazione di bacino e che possono richiedere l'ottenimento del parere delle strutture regionali prima dell'adozione del PGT.

Il Ptcp tratta il tema della difesa del suolo nei termini di prevenzione del rischio idrogeologico, di risanamento delle acque superficiali e sotterranee, di tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici del territorio.

Nell'ambito della pianificazione comunale è indispensabile fare riferimento alla Relazione di Piano e in particolare al capitolo 7 “Difesa del Suolo e Assetto Idrogeologico”, soprattutto in relazione agli approfondimenti tematici relativi alla prevenzione del rischio idrogeologico, al risanamento delle acque superficiali e sotterranee e alla tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici correlati al contesto geomorfologico, assumere i contenuti delle Tavole 8 e 9 del Ptcp, garantendo la trattazione dei contenuti minimi e l'assunzione delle previsioni prescrittive e prevalenti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 delle Norme del piano provinciale:

Articolo 8: Assetto idrogeologico

Si chiede la verifica e l'aggiornamento del quadro idrogeologico a scala comunale, i cui riferimenti di base sono la Tavola 8 del Ptcp, il PGRA, il PAI. Particolare attenzione deve essere prestata:

- all'aggiornamento dello scenario relativo alla problematica sismica, in considerazione della mutata classificazione di tutto il settore centro-orientale del territorio provinciale dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3 (D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129);
- all'aggiornamento del quadro relativo ai dissesti idrogeologici rispetto alla definizione del PGRA/PAI, la lettura deve essere strettamente contestualizzata al contesto comunale, dettagliato con l'identificazione dei manufatti ricadenti nelle aree a rischio e con la verifica delle variazioni dovute alle opere di mitigazione eventualmente realizzate;
- alla definizione del grado di pericolosità correlata al fenomeno degli occhi pollini ed alle implicazioni legate alle problematiche che possono insorgere a causa della realizzazione e di opere di infiltrazione. Si segnala che nella sezione “difesa del suolo” del portale web della Provincia di Monza e della Brianza sono disponibili i più recenti studi relativi a questa tematica (<https://www.provincia.mb.it/Temi/pianificazione-territoriale-e-parchi/pianificazione-territoriale/difesa-del-suolo/il-fenomeno-degli-occhi-pollini/>).

Regione Lombardia ha integrato i criteri e gli indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica dei PGT, di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 30 novembre 2011 - n. IX/2616, con specifici allegati dedicati al tema degli sprofondamenti (sinkhole) e con la definizione di linea guida per l'individuazione delle aree a potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee, per la valutazione della pericolosità e per le indagini sito specifiche da condurre. Tale integrazione, approvata con Deliberazione di Giunta regionale 15 dicembre 2022 - n. XI/7564, relativamente agli sprofondamenti potenzialmente causati da occhi pollini, sancisce la necessità di una specifica trattazione del fenomeno nella Relazione Geologica del PGT. Di particolare importanza è il recepimento degli indirizzi regionali sul tema rispetto:

- all'analisi della risposta sismica locale;
- ai contenuti della Carta di Sintesi;
- ai contenuti della Carta di Fattibilità Geologica;
- alle Norme Geologiche di Piano.

Art. 9 - Sistema delle acque sotterranee

Si chiede la definizione di un bilancio quantitativo e qualitativo aggiornato delle acque sotterranee, con particolare riferimento all'acquifero sfruttato a fini idropotabili, i cui riferimenti di base sono la Tav. 9 del Ptcp, il Sistema Informativo Falda (SIF) della Provincia MB, il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA) 2016 di Regione Lombardia. Per l'aggiornamento dei dati è possibile fare riferimento al gestore del servizio idrico integrato ed alle rilevazioni di ARPA. È necessario:

- procedere nella valutazione della vulnerabilità intrinseca della falda attraverso un metodo parametrico di riconosciuta validità (ad esempio DRASTIC, SINTACS, GOD), valutando nelle pesature dei fattori anche le specificità del contesto locale come il grado di suscettività al fenomeno degli occhi pollini. Le valutazioni devono poi essere integrate con l'identificazione dei principali centri di pericolo;
- individuare tutti i pozzi pubblici presenti sul territorio comunale e le relative zone di rispetto definite con criterio geometrico o temporale, corredando ogni punto con il Codice SIF indispensabile per il confronto con i dati del SIF provinciale.

Art. 10 - Sistema delle acque superficiali

Si chiede di individuare il reticolo idrografico comunale distinguendo i tratti idrici naturali e artificiali afferenti al Reticolo Principale, al Reticolo Minore e a quello in capo ai Consorzi di Bonifica, tale individuazione è generalmente disponibile nello Studio sul Reticolo Minore contenuto nel documento di polizia idraulica. Le norme provinciali chiedono di dettagliare l'individuazione dal punto di vista paesaggistico ambientale, valorizzando i tratti idrografici dal punto di vista ecologico, ambientale e fruitivo.

Le informazioni di base sono gli allegati A, B e C alla D.g.r. 15 dicembre 2021 - n. XI/5714 (che identificano gli elementi idrici afferenti al Reticolo Principale, di competenza AIPO o dei consorzi di bonifica) e la mappa del Reticolo Idrografico Regionale Unificato disponibile sul GeoPortale di Regione Lombardia.

Particolare attenzione è richiesta nella progettazione delle opere di difesa idraulica per le quali viene indicata la necessità di coniugare la prevenzione/mitigazione del rischio con la valenza ecologica e paesaggistica dei corsi d'acqua.

Art. 11 – Elementi geomorfologici

Si chiede l'individuazione degli elementi geomorfologici (rappresentativi del contesto locale dal punto di vista geologico e paesaggistico ambientale) e dei geositi di rilevanza regionale e provinciale.

L'individuazione, necessariamente supportata da una ricognizione diretta, può utilizzare come dati di base la Tav. 9 “Sistema geologico ed idrogeologico” del Ptcp e la cartografia geologica regionale resa disponibile nell'ambito del progetto CARG (accessibile dal GeoPortale di Regione Lombardia), tali livelli informativi devono essere necessariamente verificati anche quando si intenda riconfermare il quadro geomorfologico del PGT vigente.

Le principali emergenze geomorfologiche da censire sono quelle che caratterizzano il contesto territoriale brianzolo, quindi gli orli dei terrazzi fluvio-glaciali, le creste di morena, gli ambiti vallivi dei corsi d'acqua. La rilevazione deve essere orientata alla miglior definizione di tali elementi alla scala locale, supportando con analisi dirette e di dettaglio le eventuali proposte di ridefinizione.

Agli elementi individuati è necessario associare il quadro vincolistico di tutela definito dalle norme del Ptcp, verificando chiaramente la compatibilità degli interventi trasformativi più prossimi agli elementi stessi. È necessario che le limitazioni d'uso delle aree identificate siano espresse cartograficamente sulla carta dei vincoli e nelle norme di piano.

Quadro di riferimento per Componente geologica del Pgt, Piano di gestione dei rischi di alluvione e Invarianza idraulica

Deliberazione di Giunta regionale 30-11-2011 n. IX/2616 “Aggiornamento dei ‘Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio

La D.g.r. 2616/2011 rappresenta il principale riferimento per orientare la redazione della Componente Geologica Idrogeologica e Sismica a supporto del PGT; oltre a indicare gli studi geologici e la documentazione di riferimento, attraverso i criteri e gli allegati definisce nel dettaglio le procedure da seguire per la corretta valutazione di aspetti fondamentali quali:

- la fattibilità geologica;
- la pericolosità e il rischio di esondazione;
- l'analisi della problematica sismica;
- il quadro del dissesto.

Si evidenzia prioritariamente la necessità di adeguare i contenuti sul tema a quanto stabilito dalla DGR, con particolare riferimento a:

- Completezza della documentazione: il DdP deve contenere lo studio geologico nel suo complesso; quindi, anche se gli aspetti relativi alla fase di analisi (ad esempio il quadro relativo all'assetto geomorfologico o all'idrografia) non sono oggetto di aggiornamento, devono essere verificati e riproposti nella Componente Geologica Idrogeologica e Sismica, segnalando la data di riferimento dei contenuti.
- Verifica ed eventuale aggiornamento del quadro del dissesto: il PdR deve contenere detto quadro, unitamente alla Carta di Sintesi, dei Vincoli e della Fattibilità geologica. Si raccomanda particolare attenzione alle necessità di aggiornamento dei vincoli, che possono variare per sopravvenute normative oltre che in caso di mutamento del contesto geologico/territoriale.

- Norme Geologiche di Piano: le Norme devono essere assunte nel Piano delle Regole del Pgt e coerenti con le previsioni di Piano.

Per quanto riguarda gli aspetti formali, si segnala fin d'ora che:

- alla documentazione relativa alla Componente Geologica Idrogeologica e Sismica deve essere sempre allegata la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà compilata e sottoscritta dai professionisti incaricati della redazione della Componente stessa e degli eventuali studi di approfondimento. Tale documento deve essere conforme allo schema dell'allegato 1 alla D.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6314. La sezione C della dichiarazione deve essere sottoscritta anche dall'autore del progetto urbanistico o dal responsabile dell'ufficio comunale competente;
- tutti gli elaborati relativi alla Componente Geologica Idrogeologica e Sismica e la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà devono essere elencati negli atti di adozione e approvazione dello strumento urbanistico oggetto di variante (sia che si tratti di Pgt completo, che di variante parziale).

Relativamente alle indicazioni di carattere tecnico della D.g.r. 2616/2011 occorre valutare attentamente gli adempimenti inerenti a:

1. problematica sismica, con particolare riferimento a:
 - a. riclassificazione del territorio a seguito della D.g.r. 11 luglio 2014 - n. X/2129 “Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia” che ha visto diversi comuni della Provincia passare dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3;
 - b. definizione del quadro della pericolosità sismica locale del territorio comunale, i cui scenari devono essere allineati con la lettura del contesto geologico;
2. definizione delle classi di fattibilità, ricordando che la diminuzione della classe di fattibilità rispetto alle classi di ingresso (come definite dalla D.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616) deve essere compiutamente documentata e motivata da ulteriori indagini sulla pericolosità del comparto, verificata la necessità di studi di dettaglio per la declassificazione di aree in classe 4;
3. procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione, necessarie anche in funzione di eventuali proposte di aggiornamento, relative a:
 - a. aree allagabili PGRA
 - b. aree in dissesto di carattere torrentizio (aree Ee, Eb, Em da Allegato 4 “Delimitazione delle aree in dissesto” del PAI)
 - c. aree a rischio idrogeologico molto elevato da Allegato 4.1 “Atlante perimetro aree a rischio idrogeologico elevato” del PAI

(Relativamente alle eventuali proposte di aggiornamento della cartografia PAI/PGRA si veda il successivo paragrafo).

4. analisi delle forme di dissesto denominate sinkhole, sprofondamenti generati da cavità sotterranee di origine naturale o antropica oppure da condizioni geologico-stratigrafiche favorevoli al loro sviluppo o evoluzione. Per la Provincia di Monza e della Brianza la tematica è rilevante in considerazione delle estese porzioni del territorio potenzialmente soggette al fenomeno degli occhi pollini. Con D.g.r. 15 dicembre 2022 - n. XI/7564, Regione Lombardia ha predisposto una specifica integrazione alla D.g.r. 30 novembre 2011 – n. IX/2616 su tema, indicando il corretto approccio nell'ambito della definizione della Componente Geologica Idrogeologica e Sismica dei PGT, con linee guida per:
 - a. l'individuazione delle aree a potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee;
 - b. la valutazione della pericolosità;
 - c. le indagini sito specifiche da condurre entro le aree a potenziale presenza/evoluzione di cavità sotterranee.
 - d. Il censimento delle manifestazioni superficiali (con apposita scheda).
5. cartografia di base per la redazione del PGT e dello studio geologico deve essere attuale, va utilizzato il Database Topografico (DBT) che costituisce la base cartografica digitale di riferimento per tutti gli strumenti di pianificazione predisposti sia dagli enti locali che dalla Regione, come definito all'art. 3 della legge regionale 12/2005; è comunque fatta salva la possibilità di utilizzare basi cartografiche di maggior dettaglio o livello di aggiornamento.

Deliberazione di Giunta Regionale 19-06-2017, n. X/6738 “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell’emergenza, ai sensi dell’art. 58 delle norme di attuazione del piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) del bacino del fiume Po”

La D.g.r. 6738/2017 (par. 6 dell’Allegato A) prevede che la Provincia, nell’ambito delle verifiche di compatibilità degli strumenti urbanistici con il PTCP, è tenuta a verificare la coerenza delle previsioni con le disposizioni del PGRA. A tal fine è necessario che la Componente Geologica Idrogeologica e Sismica a supporto dello strumento urbanistico contenga:

1. la verifica del quadro delle vigenti perimetrazioni delle aree allagabili del PGRA reso disponibile dal Regione Lombardia attraverso il “Servizio di mappa Direttiva alluvioni” (aggiornamento più recente) sul Geoportale regionale;
2. la Carta PAI-PGRA (par. 5 dell’allegato A), quale base per segnalare eventuali necessità di modifica alle perimetrazioni delle aree allagabili. Le eventuali proposte di aggiornamento della cartografia del PGRA e del PAI, relativamente alle aree in dissesto o a rischio idrogeologico molto elevato, possono rendersi necessarie in caso di realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio, del verificarsi di nuovi dissesti o della miglior definizione a scala locale del quadro conoscitivo. Le procedure di modifica sono differenziate a seconda dell’ambito territoriale di riferimento:
 - Proposte di modifica agli areali PGRA appartenenti all’ambito territoriale Reticolo Principale di pianura e di fondovalle (RP): le segnalazioni di modifica devono essere trasmesse a Regione Lombardia entro il mese di giugno di ciascun anno.
 - Proposte di modifica agli areali PGRA appartenenti agli ambiti territoriali Reticolo Secondario Collinare Montano (RSCM) e Reticolo Secondario di Pianura (RSP), nonché le proposte di modifica al PAI relativamente alle aree in dissesto o a rischio idrogeologico molto elevato (in riferimento alle modifiche introdotte con D.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6314): le segnalazioni di modifica devono essere trasmesse a Regione Lombardia prima dell’adozione del PGT attraverso l’applicativo “Studi Geologici – Idraulici” accessibile attraverso la piattaforma Multiplan. La trasmissione è finalizzata all’ottenimento del parere regionale propedeutico all’approvazione delle modifiche proposte da parte dell’Autorità di Bacino. In fase di valutazione di compatibilità del PGT adottato con il PTCP, la Provincia verifica la presenza del parere regionale che, unitamente alla Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà compilata e sottoscritta dal professionista incaricato della redazione (Allegato 1 alla D.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6314), deve essere indicato nella delibera di adozione del PGT.
3. la verifica dell’adeguatezza delle previsioni di piano rispetto alla normativa associata alle aree allagabili per i differenti ambiti territoriali;
4. la verifica delle reali interferenze tra le aree allagabili e le aree edificate, facendo riferimento alle riprese aeree più aggiornate;
5. lo sviluppo delle procedure di adeguamento degli strumenti urbanistici specificamente indicate per gli ambiti territoriali del PGRA, con particolare riferimento alla necessità effettuare valutazioni di dettaglio per le aree a rischio molto elevato (R4) negli ambiti RP e RSCM e per le aree a rischio elevato (R3) nell’ambito territoriale RSP;
6. le disposizioni che la D.g.r. 6738/2017 (par. 4) fissa per l’edificato esistente esposto al rischio alluvionale;
7. l’asseverazione del professionista incaricato della redazione della Componente Geologica Idrogeologica e Sismica circa la congruità tra le previsioni di piano e le disposizioni del PGRA, attraverso la Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà (Allegato 1 alla D.g.r. 26 aprile 2022 - n. XI/6314) compilata per le Sezioni A – Parte Generale, B – Parte relativa alla pianificazione di bacino e B1 – Descrizione delle proposte di aggiornamento alla delimitazione delle aree in dissesto idraulico e idrogeologico;
8. la verifica della coerenza tra il Piano di Emergenza Comunale (PEC) vigente e il PGRA e, ove necessario, l’aggiornamento del PEC per garantire il coordinamento dei due piani;
9. la verifica di eventuali aggiornamenti degli elaborati del PGRA e del PAI, attraverso il servizio di mappa “Varianti PAI-PGRA in corso” disponibile sul Geoportale di Regione Lombardia. Si ricorda che, a partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dei decreti relativi ai progetti di variante, alle aree oggetto di aggiornamento, non già presenti nelle mappe PAI-PGRA, si applicano le misure temporanee di salvaguardia definite nei decreti stessi.

Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 22 ss. del DPR 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i.) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di adozione dei decreti e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

Regolamento regionale n. 7/2017 “Criteri e metodi per il rispetto del Principio di Invarianza Idraulica e Idrogeologica, ai sensi dell’art.58 bis della l.r. 12/2005” (e smi)

Il Regolamento persegue l’invarianza idraulica e idrogeologica per le trasformazioni d’uso del suolo e per le aree già edificate, con l’obiettivo di riequilibrare il regime naturale dei corsi d’acqua, attenuando il rischio idraulico e riducendo l’impatto ambientale degli scarichi.

Di particolare importanza per il territorio provinciale è la corretta valutazione dei metodi per il conseguimento dell’invarianza che devono contemperare l’alta criticità idraulica con il contesto geologico caratterizzato da problematiche che rendono necessarie specifiche valutazioni (con particolare riferimento al fenomeno degli occhi pollini).

Nell’ambito dell’adeguamento del PGT alla l.r. 31/2014 (oppure con variante da approvare entro il 31/12/2025, come previsto dalla l.r. 9/2022) è richiesto ai Comuni il recepimento dello “Studio Comunale sul Rischio Idraulico” che comporta una ricognizione capillare dei recettori delle acque meteoriche di dilavamento, delle aree allagabili e delle criticità idrauliche, a seguito di un’idonea modellazione del territorio comunale tarata sugli eventi meteorici di riferimento definiti dal regolamento.

Sulla base dei risultati delle analisi vanno definite e dimensionate le misure strutturali per il conseguimento dell’invarianza, ovvero aree del territorio comunale idonee, per esempio, alla realizzazione di vasche di laminazione (con o senza dispersione in falda), vie d’acqua superficiali per il drenaggio delle acque meteoriche eccezionali o altre opere per la mitigazione del dissesto generato dagli eventi alluvionali.

Devono essere inoltre definite misure non strutturali per l’attuazione delle politiche di invarianza che possono spaziare da tecniche localizzate e diffuse di drenaggio urbano sostenibile (ad esempio trincee drenanti o sistemi puntuali di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche) a misure di protezione civile, a criteri di incentivazione economica per la corretta gestione dell’invarianza sia in ambito urbano che in ambito rurale.

I principi e le misure di invarianza devono essere recepiti nel PGT approvato ai sensi dell’art. 5, comma 3, della l.r. 31/2014 oppure mediante variante da approvare entro il 31/12/2025 e nel Regolamento Edilizio Comunale (come stabilito dalla l.r. 12/2005):

- Il *Documento di Piano* stabilisce che le trasformazioni dell’uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale debbano rispettare il principio dell’invarianza idraulica e idrologica;
- il *Piano dei Servizi* individua e definisce le infrastrutture pubbliche necessarie per soddisfare il principio dell’invarianza idraulica e idrologica sia per la parte già urbanizzata del territorio, sia per gli ambiti di nuova trasformazione;
- Le misure strutturali devono essere identificate cartograficamente sulle tavole del *Piano dei Servizi*;
- Il *Piano delle Regole* individua, per gli ambiti del tessuto urbano consolidato, requisiti qualitativi per gli interventi funzionali al rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica;
- Il *Regolamento Edilizio Comunale* disciplina le modalità per il conseguimento dell’invarianza idraulica e idrologica, con particolare riferimento all’esplicitazione dei requisiti del progetto di invarianza idraulica per gli interventi definiti dall’art.3 del RR.7 /2017.

Infine, si ricorda che è fondamentale coordinare le risultanze dello studio comunale sul rischio idraulico con i contenuti e le strategie del Piano di Emergenza Comunale, aggiornando se necessario quest’ultimo.